

COMUNE DI VIGNOLA

(PROV DI MODENA)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E IL COMITATO DI GESTIONE (DOG -MANIA) FORMATO DAI PROPRIETARI DI CANI PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DI UN AREA PRESSO IL PARCO DI VIA CAVEDONI DESTINATO ALLA SGAMBATURA DEI CANI.

L’anno 2017, nel mese di Dicembre il giorno 29 presso la sede del Comune di Vignola (MO), via Gian Battista Bellucci n. 1, con la presente scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso (art. 5, comma 2, DPR 131/1986)

TRA

il Comune di Vignola (GCMCHR68B47L885K), rappresentato dal Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Pubblico Geom. Chiara Giacomozzi, nata a Vignola (MO) il 07/02/1968, il quale agisce esclusivamente in tale sua veste ed in esecuzione del provvedimento di delega n. 215 del 23/06/2017 a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza;

E

Il comitato di gestione “Associazione Dog - mania”, (C.F. 94171560363) con sede in Via Don Celestino Cavedoni a Vignola (MO), rappresentato dal presidente Di Cristo Raimondo, nato a Torre del Greco (NA) il 27/05/1972 (DCRRND68B07L259J) in qualità di Presidente dell’Associazione, così come da atto costitutivo del 13/04/2013.

Premesso che:

- con precedente convenzione nr. Reg. 73/2013/C del 27/08/2013, il Comune di Vignola concedeva all’associazione Dog - Mania la gestione di un’area di sgambamento cani situata presso il parco di via Cavedoni a Vignola, codice patrimoniale 222, censita al NCT di Vignola al Foglio 13 Mappale 508 di superficie pari a mq 1300 circa;
- all’art. 11 veniva indicata in 4 anni la durata della convenzione, eventualmente

rinnovabile *una tantum* per ulteriori 4 anni, previa richiesta scritta da parte dell'Associazione;

- con nota del 30/05/2017, assunta agli atti del Comune con prot. 21254/17 del 31/05/2017, l'associazione Dog Mania richiedeva, ai sensi del succitato art. 11, il rinnovo della stessa per ulteriori anni 4;

- la Giunta Comunale di Vignola, con atto n. 97 del 11/09/2017 esprimeva il proprio nulla osta al rinnovo della convenzione in parola;

- con propria Determinazione n. 372 del 26/10/2017 il Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio ha approvato lo schema di convenzione di cui alla presente,

- il "DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA DESTINATA A CAMPO SGAMBATURA CANI UBICATA PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI G. CAVEDONI - VIGNOLA", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, contiene le regole di utilizzo dell'area nonché le modalità di gestione della stessa, da parte dell'Associazione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1: Il Comune di Vignola procede al rinnovo dell'affidamento a titolo gratuito al Comitato di Gestione Dog Mania, - d'ora in poi chiamato contraente - dell'area di sgambamento cani sita all'interno del Parco di Via Cavedoni a Vignola, con le stesse modalità, gli stessi obblighi e le stesse prescrizioni riportate nella precedente convenzione nr. Reg. 73/2013/C del 27/08/2013.

ART. 2: La presente Convenzione ha la durata di 4 anni con decorrenza dalla data del 28/08/2017, senza possibilità alcuna di rinnovo.

ART. 3: Il contraente si impegna ad osservare le modalità di gestione dell'area riportate nel "DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA DESTINATA A CAMPO SGAMBATURA CANI UBICATA PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI G. CAVEDONI - VIGNOLA", allegato alla presente quale

parte integrante e sostanziale - d'ora in poi chiamato "disciplinare". La modifica dei contenuti del disciplinare dovrà essere concordata ed accettata da entrambe le parti.

ART. 4: Resta sempre e comunque a carico del contraente la pulizia da cartacce e rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli escrementi dei cani, la costante chiusura del cancello pedonale ed eventuali ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti servizi comunali.

Il contraente assicura l'accesso all'area di sgambatura anche ai proprietari di cani che non fanno parte del Comitato stesso con le modalità riportate nel disciplinare; i proprietari esterni al Comitato dovranno osservare le norme indicate nel disciplinare stesso.

ART. 5: Il Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Pubblico vigilerà sul buon andamento della gestione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 6: È vietato al contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune.

Il Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7: La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambatura, aderenti o meno al Comitato di Gestione, dal rispetto dei vigenti regolamenti comunali, sia per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, sia con particolare riferimento all'obbligo di guinzaglio e/o museruola in tutte le altre aree pubbliche, alla raccolta immediata degli escrementi e dalla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento.

ART. 8: Il contraente dovrà segnalare al Comune di Vignola ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti).

Al contraente non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione degli uffici tecnici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso.

ART. 9: Gli iscritti al Comitato di Gestione devono avere adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso o custodia di un cane, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 10: Il contraente dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Vignola, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 11: L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla A.U.S.L o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area.

Qualora il contraente intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 12:Le parti concordano che in tutti i casi in cui si dovessero verificare delle controversie potrà essere attivata da ciascuna un tentativo di bonario componimento.

Nel caso in cui tali tentativi dovessero risultare infruttuosi, la controversia potrà essere demandata al Giudice Ordinario del Foro di Modena.

ART. 13:Il presente accordo è concluso in base alle norme di legge in esso richiamate e contenute nella deliberazione di approvazione. Allo stesso si applicano le disposizioni del codice civile che riguardano le obbligazioni e i contratti.

Letto, approvato e sottoscritto.

ART. 14:In caso di registrazione della presente scrittura privata, obbligato al pagamento delle imposte sarà il soggetto richiedente la registrazione, ai sensi dell'art. 57 comma 5, del DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. ASSOCIAZIONE DOG-MANIA

IL PRESIDENTE

(Di Cristo Raimondo)

.....

P. IL COMUNE DI VIGNOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

(Geom Chiara Giacomozzi)

.....